

STATUTO ASSOCIAZIONE ZEROCENTO

Denominazione e Caratteristiche

Art. 1. Denominazione

1.1. Zerocento è una Associazione volta alla promozione culturale e sociale in coerenza con la Costituzione della Repubblica Italiana, nel rispetto del Codice Civile e ai sensi della legislazione nazionale e regionale vigente.

Art. 2. Principi ispiratori

2.1. L'Associazione Zerocento si riconosce nella funzione di interesse generale e di sostegno alla dimensione collettiva e relazionale dell'essere umano proprie del Terzo Settore, quale espressione di partecipazione, solidarietà, libertà, pluralismo e mediazione sociale; si fonda sul pieno rispetto della persona ispirandosi alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e alla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

2.2. L'Associazione si basa su principi di democrazia e di uguaglianza, prevedendo che le decisioni vengano assunte collegialmente ed in modalità assembleare, che gli organi associativi siano eletti nel rispetto delle pari opportunità e che tutti gli associati abbiano pari diritti ed elettorato attivo e passivo, secondo le modalità disposte dal presente statuto. Il rapporto associativo è quindi disciplinato in maniera uniforme per tutti gli associati e uniformi sono le modalità associative, che sono volte a garantire l'effettività del rapporto associativo medesimo.

2.3. L'Associazione rifiuta qualunque tipo di discriminazione ed è apartitica e aconfessionale.

2.4. L'Associazione non ha scopo di lucro e non può, in nessun caso, distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua vita, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, ma deve reinvestirli a favore di attività istituzionali previste dal presente statuto.

2.5. L'attività dell'Associazione e i rapporti con e tra gli associati sono disciplinati dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti, linee guida, carte dei principi e/o delle attività che, approvati secondo le norme statutarie, si ritenessero opportuni e/o necessari per meglio regolare specifici aspetti.

Art. 3. Durata

3.1. La durata dell'Associazione è a tempo illimitato.

Art. 4. Sede

4.1. L'Associazione Zerocento è stata costituita a Genova ma la sua sede legale può essere fissata in qualunque località nel territorio della Repubblica Italiana.

4.2. Possono essere istituite, in Italia e/o all'estero, sedi operative distaccate, ovvero parti totalmente integranti e dipendenti dell'Associazione, senza autonomia legale, amministrativa e patrimoniale, e/o sedi affiliate, ovvero strutture dotate di ampia autonomia legale, amministrativa e patrimoniale.

4.3. Il trasferimento della/e sede/i associativa/e non comporta modifica statutaria.

4.4. L'Associazione Zerocento può dotarsi di spazi ed indirizzi sulla rete internet e/o su altre infrastrutture telematiche.

Art. 5. Affiliazione

5.1. L'Associazione può essere affiliata o diventare parte di altre associazioni, organismi o organizzazioni di carattere locale, nazionale o internazionale, di cui condivide finalità e metodi, senza che ciò costituisca variazione statutaria e/o della sua denominazione.

Oggetto Associativo

Art. 6. Finalità

6.1. L'Associazione persegue finalità di carattere sociale, civile e culturale; di ricerca, formazione e crescita umana, personale e collettiva. Promuove in particolare la partecipazione e il coinvolgimento attivi, il benessere, la socialità, lo star bene insieme, la solidarietà, l'interscambio di informazioni, idee, punti di vista esperienze e competenze tra persone, famiglie, organizzazioni, generazioni, culture, storie e professionalità differenti.

6.2. Zerocento vuole proporsi come luogo accogliente, stimolante e creativo, punto di incontro, confronto, e aggregazione, reale o virtuale, nel nome di interessi culturali, formativi e solidali molteplici ed articolati, nel quale gli associati possano non solo e non tanto cercare risposta a specifici bisogni individuali ma, nel pieno rispetto della libertà e dignità di ciascuno, possano sentirsi almeno un po' protagonisti, co-ideatori ed autori di proposte riguardanti, possibilmente in contemporanea e/o in parallelo, età, discipline, livelli di abilità e competenza differenti.

6.3. Gli obiettivi principali dell'Associazione sono quindi, più in dettaglio:

- la crescita del benessere delle persone attraverso attività di promozione culturale diffusa, operando tramite tutte le forme artistiche ed espressive, promuovendo luoghi e spazi per la creazione e la fruizione culturale;
- promuovere l'educazione, la formazione e l'istruzione in campo artistico e della comunicazione, in particolare della musica, della danza, delle immagini, del teatro, del cinema, delle arti figurative ma anche di tutte le altre forme d'arte, di narrazione, letteratura e di spettacolo, quali linguaggi potenzialmente universali per narrare storie e comunicare emozioni;
- allargare gli orizzonti e i punti di vista didattici e metodologici in campo artistico da parte di genitori, educatori, insegnanti ed operatori sociali, affinché sappiano trasmettere l'amore per la cultura come un bene per la persona ed un valore sociale;
- valorizzare le risorse musicali, artistiche, aggregative, sociali e solidali della città dove l'associazione ha sede e/o svolge le proprie attività, favorendo comunicazioni e interscambi;
- promuovere il gioco e, le attività ludiche, sportive, di socialità e convivialità, favorendo l'ampliamento dei luoghi e delle occasioni della loro pratica;
- promuovere il volontariato inteso come partecipazione democratica alle azioni di solidarietà e di cittadinanza, e come strumento e pratica di costruzione e rafforzamento delle relazioni e della politica associativa di cooperazione internazionale.
- l'educazione alla responsabilità civile ed alla cittadinanza attiva;
- la promozione e la pratica delle forme di servizio civile nazionale e regionale e di impiego nei progetti all'estero previste dalle legislazioni regionali, dalla legislazione nazionale e da quella europea
- la valorizzazione e lo sviluppo delle aggregazioni e dei linguaggi giovanili, come forma specifica di associazionismo;
- la tutela dei diritti dei minorenni che, fondata sul pieno riconoscimento della loro cittadinanza, deve costituire l'elemento principale per dare sostegno alla loro soggettività positiva, riconoscendo gli opportuni spazi di vita e adeguati strumenti di partecipazione;
- favorire l'intergerazionalità, l'incontro e lo scambio tra le diverse fasi della vita;

- favorire la scoperta e l'esplorazione della creatività e lo sviluppo delle potenzialità relazionali e personali, l'espressività e la comunicazione, l'impiego proficuo del tempo;
- costituire un luogo/punto di riferimento rivolto prevalentemente ma non esclusivamente alle famiglie ed ai singoli, in qualsiasi fase del loro ciclo di vita si trovino, in particolare per scambiarsi affiancamento e sostegno nella fase di attesa, crescita ed educazione di figli e nipoti; quindi anche ad anziani, adolescenti e chi la famiglia la sta costituendo;
- porsi come punto di riferimento per quanti possano trovare, nelle varie sfaccettature dell'educazione, della psicologia e delle cosiddette terapie espressive (musicoterapia, artiterapie, danzamovimentoterapia, ecc.), un sollievo al proprio disagio o un arricchimento personale;
- porsi al servizio della persona, della coppia, della famiglia, dei minorenni, dei gruppi e, in generale, della comunità al fine di favorire una crescita emotiva, relazionale e sociale;
- promuovere la cultura e la prassi della legalità, del rispetto delle regole e della convivenza civile;
- l'impegno a favore della realizzazione di una società eco-compatibile attenta alla difesa e alla salvaguardia dell'ambiente;
- la promozione della finanza etica, dell'educazione al consumo critico, dei gruppi di acquisto solidale, della tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti;
- la promozione del turismo sociale come forma di approfondimento e arricchimento della conoscenza tra le persone ed i territori in cui vivono, a cominciare dall'attivazione di gemellaggi, scambi internazionali e di turismo consapevole;
- promuovere in generale attività di formazione, di informazione, di prevenzione e di educazione.

Art. 7. Attività

7.1. Gli scopi associativi potranno essere perseguiti attraverso le seguenti attività, che vengono elencate a titolo meramente esemplificativo:

- organizzazione e gestione di incontri, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di audiovisivi e documenti;
- corsi teorico/pratici di formazione, aggiornamento, perfezionamento e approfondimento per genitori, educatori, insegnanti, operatori sociali, professionisti, ecc;
- corsi di musicalità e musica, orientamento allo strumento e didattica, in gruppo o individuale, per bambini, ragazzi e adulti;
- corsi di fotografia, riprese audiovideo, fotoritocco, elaborazione e montaggio di immagini e filmati
- corsi di disegno, pittura, sviluppo della creatività;
- attività motorie ed espressive;
- attività ludiche, ludoteche, organizzazione di tornei di giochi tradizionali e non, ecc;
- progettazione e realizzazione di laboratori didattici su temi specifici;
- organizzazione, produzione, allestimento e promozione di spettacoli teatrali e musicali, musical, concerti, saggi, lezioni-concerto, laboratori musicali, teatrali e artistici;
- iniziative di solidarietà quali scambi e/o prestiti di beni e servizi, promozione di banche del tempo, bookcrossing, ecc.
- consulenza psicologica, sociale, educativa;
- musicoterapia, arteterapia, danzamovimentoterapia, ecc.
- servizi finalizzati a tutelare gli interessi ed i diritti dei minorenni;
- sostegno scolastico;
- l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici/culturali quali visite, gite e iniziative residenziali, centri a carattere artistico musicale;
- gestione diretta di servizi e/o strutture ricettive quali ostelli, camping e case per ferie, il tutto riservato ai propri soci ai sensi della vigente legge quadro nazionale sul turismo;
- attività di studio e di ricerca; istituzione di borse di studio, organizzazione di concorsi;

- edizione di stampe periodiche e non, opuscoli, libri e materiale informativo in genere, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute;
- comunicazione, informazione, emittenza radiotelevisiva, attività radioamatoriali, nuove tecnologie e comunicazione telematica, produzione e realizzazione di audiovisivi;
- organizzazione di mostre, esposizioni, rassegne e di qualsiasi altra iniziativa idonea alla presentazione e alla divulgazione dei programmi promossi, di opere artistiche e/o letterarie e/o ludiche in qualsiasi forma;
- individuazione di luoghi e spazi associativi che possano favorire l'autorganizzazione dei cittadini sviluppando politiche di stimolo verso gli enti e le istituzioni;
- salvaguardia, valorizzazione e recupero del patrimonio artistico, architettonico, culturale, ambientale, paesaggistico e dei beni culturali;
- promozione di servizi rivolti alla comunità e alle persone, che rappresentino nuove opportunità di inserimento sociale, di affermazione di diritti, di risposta ai bisogni che si esprimono nel territorio;
- partecipazione ad attività o iniziative di progettazione partecipata previsti dalla legislazione in materia di programmazione territoriale delle politiche sociali;
- iniziative educative e formative anche a carattere professionale;
- iniziative di informazione e aggiornamento anche professionale rivolte al mondo della scuola, ai docenti e agli studenti di ogni ordine e grado;
- iniziative di promozione ed espressione culturale, di spettacolo, d'animazione, d'informazione e di crescita civile, rivolte agli studenti di ogni ordine e grado, organizzate in proprio ma anche all'interno delle strutture educative e scolastiche, anche in collaborazione con altre associazioni ed enti;
- promozione dell'apprendimento e dell'utilizzo di tutte le tecnologie multimediali legate ai sistemi innovativi di ricerca, informazione e comunicazione come pratica corrente all'interno del proprio sistema associativo, anche mediante corsi di informatica, utilizzo di apparecchiature e strumenti elettronici, ecc.;
- supporto a gruppi, associazioni ed enti pubblici e privati aventi le medesime finalità dell'Associazione;

7.2. L'associazione potrà inoltre organizzare tutte le ulteriori iniziative, compiere tutti gli atti, concludere tutte le operazioni contrattuali, acquisire tutti i beni, svolgere tutte le attività produttive o commerciali marginali, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi, ritenute necessarie e/o utili alla realizzazione degli scopi sociali, osservando sempre le normative amministrative e fiscali vigenti.

7.3. Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre collaborare con enti pubblici e privati e/o partecipare, come associato, ad altre associazioni aventi scopi analoghi e condividere progetti in partnership con enti aventi scopi sociali e/o culturali.

7.4. L'Associazione potrà avvalersi di collaboratori dipendenti o autonomi che svolgono attività tecniche o amministrative necessarie per il buon funzionamento dell'Associazione stessa e per qualificare l'attività svolta.

Art. 8. Modalità e metodo

8.1. Le finalità dovranno essere perseguite e tutte le attività dovranno essere progettate, organizzate, condotte e valutate attraverso un costante lavoro d'equipe in gruppo.

8.2. Le decisioni dovranno essere prese di norma collegialmente, a meno di urgenze improrogabili e, per quanto e più possibile, mediante il metodo del consenso, garantendo la massima possibilità di espressione ed ascolto agli eventuali dissenzienti, alle eventuali minoranze interne o comunque alle idee alternative alla linea di azione intrapresa. Una volta assunte legittimamente e democraticamente diventeranno patrimonio comune e punto di riferimento certo nella vita e nella storia dell'associazione e potranno essere rimesse in discussione solo in presenza di dati di realtà nuovi e di rilevanza condivisa.

8.3. Ogni comunicazione interna e ogni azione ed aspetto organizzativo dovranno essere volti a favorire il più possibile la nascita, la crescita e il consolidamento di un senso del noi diffuso e condiviso e do-

vranno essere sempre improntati alla massima chiarezza, trasparenza, correttezza e completezza e fondati su rispetto e fiducia reciproca.

8.4. I problemi o difficoltà di comunicazione o relazione personali che dovessero presentarsi internamente all'associazione dovranno essere esplicitati ed affrontati dai diretti interessati il prima possibile.

8.5. Gli eventuali errori nei processi organizzativi interni, a qualunque livello dovessero presentarsi relativamente a qualunque attività, iniziativa, prassi o procedura non vanno occultati o bypassati ma piuttosto socializzati, analizzati, affrontati e risolti collettivamente.

Organi e Organizzazione interna

Art. 9. Organi associativi

9.1. Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea degli associati;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente;
- d. Il vice Presidente
- e. Il tesoriere

9.2. Possono essere inoltre costituiti i seguenti organi di controllo e garanzia:

- f. Il Collegio dei Revisori dei Conti
- g. Il Collegio dei Garanti

Art. 10. Organizzazione interna

10.1. L'Associazione può assumere l'organizzazione interna ritenuta più funzionale al raggiungimento dei propri scopi, costituendo organismi amministrativi e/o organizzativi interni, istituendo altri incarichi tecnici, amministrativi e/o organizzativi, oltre a quelli previsti ai precedenti articoli, quali direttore/i, coordinatore/i, ecc, differenziando eventualmente i compiti degli associati, senza che ciò comporti modificazioni del presente atto.

Art. 11. Cariche elettive

11.1. Le cariche associative di consigliere, Presidente, vice Presidente, tesoriere, componente dell'eventuale collegio dei revisori dei conti o dell'eventuale collegio dei Garanti sono elettive e assolute a titolo gratuito. I componenti gli organi associativi non ricevono quindi alcun emolumento o remunerazione ma hanno eventualmente diritto al solo rimborso delle spese sostenute in relazione alla loro carica, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

11.2. E' consentito ai membri del Consiglio Direttivo, Presidente, vice Presidente, tesoriere compresi, di ricoprire nell'ambito dell'Associazione incarichi tecnici che potranno essere retribuiti nella misura che sarà stabilita dall'Assemblea degli associati e assoggettati alle normative fiscali vigenti.

Art. 12. Registri associativi

12.1. i seguenti registri, che devono essere sempre conservati presso la sede dell'Associazione e tenuti aggiornati, costituiscono strumento organizzativo dell'associazione e documentazione della sua storia:

- a) Libro degli associati;
- b) registro di nomina degli organi associativi;
- c) libro verbali assemblee;
- d) registro riunioni e deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Modalità di adesione

Art. 13. Associati

13.1. Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente ed è a tempo indeterminato e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto. Non sono pertanto ammesse la categoria o la figura dell'associato temporaneo o comunque iscrizioni che violino tali principi, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

13.2. Possono entrare a far parte dell'Associazione tutti coloro che ne condividano spirito, valori e finalità istituzionali, che intendano collaborare alla loro realizzazione, che si riconoscano nel presente Statuto e negli eventuali regolamenti interni e che siano in regola con le norme di PS.

13.3. Gli associati possono essere, in numero illimitato, sia persone fisiche, anche minorenni, sia soggetti collettivi, persone giuridiche e non, Enti pubblici e privati quali associazioni, onlus, fondazioni, famiglie, gruppi, comitati, cooperative, imprese con finalità sociale, istituzioni, amministrazioni, scuole, istituti, classi e ogni altro tipo di organizzazione italiana ed estera con finalità coerenti con il presente statuto. Gli associati collettivi conservano piena autonomia statutaria, giuridica, amministrativa e patrimoniale.

Art. 14. domanda di ammissione

14.1. Coloro che intendono entrare a far parte dell'Associazione devono presentare una domanda di ammissione scritta, nella quale specificare le proprie complete generalità, dichiarare, espressamente, di accettare ed osservare, senza riserve, il presente statuto, le eventuali altre regolamentazioni interne e le deliberazioni degli organi associativi e di impegnarsi a provvedere al versamento della quota associativa annuale, nella misura e nei tempi fissati dal Comitato Direttivo ed approvata dall'assemblea ordinaria, nel rispetto delle norme interne vigenti.

14.2. Le domande di ammissione relative alle persone fisiche minorenni devono essere controfirmate da chi ne esercita la patria potestà. Le domande di ammissione relative a soggetti collettivi devono essere sottoscritte da un rappresentante.

Art. 15. procedura di ammissione

15.1. È compito del Consiglio Direttivo, ovvero di uno o più Consiglieri da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi in prima istanza, entro un massimo di 30 giorni dalla presentazione, in merito alle domande di ammissione, verificando che gli aspiranti associati siano in possesso dei requisiti previsti. L'accettazione della domanda di ammissione deve essere immediatamente annotata nel Libro Associati e comunicata all'interessato e dà diritto a ricevere la tessera associativa, acquisendo quindi la qualifica di "associato".

15.2. L'organo competente a confermare l'ammissione dei nuovi associati o a revocarla, qualora si siano manifestati effettivi motivi d'incompatibilità con le finalità statutarie, con i regolamenti dell'associazione e/o con la vita associativa, è l'assemblea che deve essere chiamata ad esprimersi di norma non prima di 4 mesi e tassativamente non oltre 16 mesi dalla data di presentazione della domanda.

15.3. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso della cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'Associazione.

15.4. L'eventuale rigetto o revoca della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato, con obbligo di esplicitarne la motivazione,.

15.5. Avverso il diniego d'iscrizione all'Associazione, il richiedente può ricorrere per iscritto chiedendo una nuova istruttoria ed una successiva deliberazione da parte dell'assemblea degli associati. La seconda decisione è inappellabile.

Doveri e diritti reciproci degli associati e della Associazione

Art. 16. Doveri degli associati

16.1. Tutti gli associati sono chiamati a collaborare al conseguimento degli scopi associativi e alla realizzazione delle attività comuni.

16.2. Il comportamento dell'associato verso gli altri aderenti e all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà, attuato con accoglienza, rispetto, correttezza, buona fede ed onestà e basato su ottimismo, fiducia reciproca, senso del noi, assenza o almeno sospensione del giudizio.

16.3. Gli associati sono tenuti ad osservare e far rispettare le norme del presente Statuto e di eventuali regolamenti interni e le linee programmatiche dell'Associazione, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti, ed hanno l'obbligo di tenere un comportamento che non arrechi comunque danno all'Associazione.

16.4. Ogni associato è tenuto, nei termini prescritti dall'Assemblea degli associati e secondo quanto deliberato dal Consiglio Direttivo, al versamento della quota associativa annuale, al tesseramento all'eventuale Ente Nazionale d'appartenenza dell'Associazione (o ad almeno uno degli eventuali Enti Nazionali d'appartenenza dell'Associazione), al puntuale pagamento di eventuali corrispettivi specifici per la partecipazione a particolari attività.

16.5. Ogni associato è tenuto a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei propri recapiti e, per quanto riguarda i soggetti collettivi, della propria denominazione, ragione sociale, sede, rappresentanza. In difetto, nessuna contestazione potrà essere avanzata all'Associazione ed ai suoi organi interni per ritardi od omissioni di comunicazioni, convocazioni o informazioni.

Art. 17. Diritti degli associati

17.1. Tutti gli associati hanno diritto a:

- essere informati su tutte le attività, iniziative ed assemblee dell'Associazione;
- conoscere i programmi con i quali intende attuare gli scopi sociali;
- esercitare il controllo stabilito dalle leggi e dal presente Statuto, accedendo ai documenti interni Libri sociali, verbali dei lavori, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione che devono essere sempre liberamente visibili a chi ne faccia istanza. Le eventuali copie dei documenti, richieste dall'associato, sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.
- riunirsi per discutere su tutte le questioni riguardanti l'associazione;
- partecipare alle assemblee ordinarie e straordinarie.

17.2. Tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale hanno diritto a:

- esprimere il proprio voto in Assemblea,
- frequentare i locali dell'associazione, fruire di tutti i suoi servizi, di tutte le strutture ed attrezzature
- partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'associazione, secondo le modalità indicate dal presente statuto, da eventuali regolamenti interni, dall'assemblea e/o dal Consiglio Direttivo;

17.3. Tutti gli associati maggiorenni, la cui adesione sia stata confermata in seconda istanza da parte dell'Assemblea degli Associati e che risultino in regola con il versamento della quota associativa annuale e con il pagamento di ogni altro eventuale corrispettivo specifico dovuto, sono eleggibili alle cariche associative.

17.4. Tutti gli associati hanno, inoltre, il diritto di recedere in qualsiasi momento e senza oneri ulteriori dall'appartenenza all'Associazione, secondo le modalità previste dal presente statuto e dalla/e eventuale/i regolamentazione/i interna/e.

Art. 18. Rapporti tra Associazione ed associati

18.1. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo.

18.2. L'Associazione, in caso di particolare necessità, al fine di realizzare attività ritenute importanti per il raggiungimento degli scopi sociali può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti, assumendo lavoratori dipendenti o avvalendosi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

18.3. Gli associati non in regola con il versamento della quota associativa annuale non cesseranno di far parte dell'Associazione ma risulteranno automaticamente sospesi e non potranno quindi partecipare alle attività dell'organizzazione ed esercitare il proprio diritto di voto attivo e passivo in assemblea, per una o più annualità, fino alla regolarizzazione della propria posizione per l'anno di attività associativa in corso.

18.3. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti dell'associato, mediante richiamo scritto, sospensione temporanea, risarcimento di eventuali danni in caso di dolo o proposta di perdita della qualità di associato, a seconda della gravità dell'infrazione commessa tra le seguenti:

- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi associativi;
- comportamento contrastante con le finalità, gli ideali, gli interessi e gli obiettivi dell'Associazione;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti dell'Associazione;
- comportamento scorretto, indegno, asociale o immorale in genere, specie se avviene all'interno dell'Associazione e nei confronti di altri associati;
- atti d'indiretta o diretta responsabilità in azione di violenza, sia all'interno sia all'esterno dell'Associazione;
- denigrazione dell'associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi associati;
- comportamento volto ad ostacolare in qualche modo al buon andamento e lo sviluppo dell'associazione;
- gravi disordini commessi o provocati durante le assemblee;
- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'associazione;
- danni morali o materiali arrecati in qualunque modo all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza.
- morosità nel pagamento di eventuali corrispettivi specifici dovuti per la partecipazione a particolari attività;

18.4. Tutte le eventuali controversie relative al rapporto associativo sono rimesse al Collegio dei Garanti e ratificate dall'assemblea degli associati nella prima seduta utile. Il Collegio dei Garanti decide secondo coscienza ed equità, con dispensa di ogni formalità e dopo aver sentito le parti interessate. La decisione, una volta ratificata dall'assemblea, è inappellabile. Gli associati coinvolti personalmente nella controversia non hanno diritto ad esprimere il proprio voto nel merito della stessa.

18.5. Nel caso il Collegio dei Garanti non sia stato nominato dall'assemblea degli associati, le sue funzioni sono svolte dal Consiglio Direttivo e ratificate dall'assemblea degli associati nella prima seduta utile.

Perdita della qualità di associato

Art. 19. Eventuale perdita della qualità di associato

19.1. La qualità di associato può venire meno a seguito di:

- a) presentazione di dimissioni;
- b) decesso;
- c) scioglimento dell'associazione;

- d) revoca;
- e) esclusione;
- f) decadenza.

19.2. Della perdita di qualità degli associati per presentazione di dimissioni o decesso prende atto il Consiglio Direttivo, alla prima riunione utile, mentre in caso di esclusione o decadenza la delibera istruttoria del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. L'eventuale revoca dell'associato e lo scoglimento dell'associazione sono di esclusiva competenza dell'Assemblea, secondo quanto stabilito dal presente statuto.

Art. 20. Modalità di dimissioni dell'associato

20.1. La domanda di recesso dall'Associazione può essere presentata in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta, fermo restando l'obbligo di versamento della quota associativa per l'anno in corso, al termine del quale le dimissioni diventano effettive purché siano state ricevute almeno tre mesi prima,

20.2. gli associati receduti non possono richiedere la restituzione dei versamenti effettuati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 21. Esclusione dell'associato

21.1. Gli associati possono essere esclusi per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

21.2. L'escusione è proposta dal Consiglio Direttivo, nel rispetto del principio del contraddittorio, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, e viene deliberata dall'Assemblea degli aderenti.

21.3. Dal momento della contestazione fino alla data di convocazione dell'assemblea, l'associato interessato dal provvedimento si intende sospeso.

21.4. La delibera di esclusione, contenente le motivazioni del provvedimento, deve essere comunicata all'interessato con prova di ricezione o email, all'indirizzo di posta elettronica comunicato dall'associato all'iscrizione.

21.5. Contro il provvedimento di esclusione l'associato escluso può fare ricorso, entro 30 giorni dall'invio della comunicazione, al Collegio dei Garanti o, in assenza di questo organo, all'assemblea degli associati la quale delibererà in merito nella sua prima seduta utile.

21.6. Gli associati esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 22. Decadenza dell'associato

22.1. Gli associati non in regola con il versamento della quota associativa annuale possono essere dichiarati definitivamente decaduti dall'Assemblea degli associati senza obbligo di ulteriore motivazione, a seguito di istanza ed istruttoria a cura del Consiglio direttivo, previo preavviso all'interessato.

Assemblea degli associati

Art. 23. definizione e composizione dell'assemblea

23.1. L'Assemblea è il massimo organo sovrano deliberante, con funzione e poteri di indirizzo e controllo, ed è composto da tutti gli associati.

23.2. Tutti gli associati hanno diritto di intervenire all'assemblea.

23.3. L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria

Art. 24. modalità generali di convocazione e svolgimento dell'assemblea

24.1. L'assemblea è convocata, presso la sede sociale o altrove sempre mediante comunicazione scritta spedita, anche via email, sms o altro analogo mezzo telematico, a tutti i singoli associati ai quali deve pervenire con almeno dieci giorni di anticipo e/o mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione; a meno che non sussistano gravi e comprovate ragioni di urgenza e limitatamente alla sola forma ordinaria.

24.2. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito, l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione della prima convocazione ed il giorno e l'ora della eventuale seconda convocazione, che deve di norma avvenire almeno il giorno successivo alla prima. La convocazione è sottoscritta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice Presidente, previa riunione e deliberazione da parte del Consiglio Direttivo.

24.3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

24.4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione in carica o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice-Presidente dell'Associazione in carica. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo l'assemblea, all'inizio dei lavori, nomina tra gli associati personalmente presenti il Presidente dell'assemblea. Le funzioni di segretario, con compito di verbalizzazione, sono svolte da persona nominata dall'assemblea.

24.5. Ogni associato ha diritto ad un singolo voto, purché in regola, almeno cinque giorni prima della data di prima convocazione della assemblea, con il versamento della quota associativa annuale e con il pagamento di ogni eventuale corrispettivo specifico dovuto per la partecipazione a particolari attività. E' escluso l'esercizio del voto per corrispondenza.

24.6. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano, tranne i casi in cui l'assemblea lo ritenga opportuno o per l'elezione delle cariche sociali per le quali si può procedere mediante il voto a scrutinio segreto su scheda, se richiesto da almeno un decimo dei presenti e approvato a maggioranza dei presenti. Si procede sempre a scrutinio segreto su scheda per le deliberazioni inerenti la condotta delle persone e per le eventuali delibere di esclusione o decadenza.

24.7. Le deliberazioni prese dall'assemblea in conformità alla legge ed al presente statuto sono immediatamente esecutive, obbligano tutti gli associati, sia dissenzienti che assenti, e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Art. 25. Assemblea in forma ordinaria

25.1. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- a) delibera in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla eventuale revoca, esclusione o decadenza degli associati;
- b) discute ed approva le relazioni dell'Organo amministrativo sulle attività svolte;
- c) discute ed approva il rendiconto economico e finanziario consuntivo ed il preventivo e decide in merito all'utilizzo dell'eventuale avanzo di gestione;
- d) definisce e/o approva gli indirizzi e il programma generale, annuale o pluriennale, di attività;
- e) procede alla nomina, conferma o eventuale revoca del Presidente, dei componenti il Consiglio Direttivo, compresi Vice Presidente, Tesoriere e di altre eventuali cariche elettive determinandone previamente il numero dei componenti;
- f) istituisce l'eventuale collegio dei revisori dei conti e ne nomina i componenti;
- g) istituisce l'eventuale collegio dei garanti e ne nomina i componenti;
- h) determina l'ammontare delle quote associative;
- i) discute e ratifica gli eventuali regolamenti, linee guida, carte delle attività e/o dei principi predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;

- j) delibera sulle responsabilità dei consiglieri;
- k) ratifica eventuali spostamenti di sedi, sia principale e/o legale, sia distaccate o affiliate;
- l) approva o modifica affiliazioni ad altre associazioni, organismi o organizzazioni di carattere locale, nazionale o internazionale, di cui condivide finalità e metodi;
- m) discute e decide su tutti gli altri eventuali argomenti posti all'Ordine del Giorno.

25.2. L'Assemblea ordinaria viene convocata, almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, almeno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario consuntivo e del preventivo. L'Assemblea viene convocata, inoltre, quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata dal Consiglio Direttivo e/o da almeno un decimo degli associati e/o dal Collegio dei Revisori dei conti. In questi ultimi casi la convocazione deve essere predisposta e diramata entro venti giorni dalla data della richiesta.

25.3. In casi di urgenza il termine di convocazione può essere ridotto sino a quattro giorni. In tal caso è consentito solo lo svolgimento in prima convocazione e non è necessaria alcuna preventiva riunione del Consiglio direttivo.

25.4. Le deliberazioni dell'Assemblea in forma ordinaria sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

25.5. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto.

Art. 26. Assemblea in forma straordinaria

26.1. L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

26.2. L'Assemblea viene convocata quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata e con non più di un voto dissenziente dal Consiglio Direttivo e/o da almeno un quinto degli associati.

26.3. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno due terzi degli aderenti. Per le modifiche allo Statuto l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto al voto. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

26.4. Non è consentita la convocazione con formula d'urgenza dell'Assemblea straordinaria.

Consiglio Direttivo

Art. 27. Definizione e funzioni del Consiglio Direttivo

27.1. L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo, eletto dall'assemblea.

27.2. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri esecutivi per la gestione dell'Associazione ad eccezione di quelli riservati per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea degli associati di cui ha il compito di attuare le direttive generali, promuovendo ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi associativi e alla realizzazione del programma di attività. Al Consiglio Direttivo compete quindi, più nello specifico:

- a) curare l'esecuzione di tutti i deliberati dell'Assemblea;
- b) assumere ed attuare tutti i provvedimenti e gli atti necessari per l'amministrazione ordinaria;
- c) definire l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione, nominando se necessario figure di direzione e/o coordinamento, istituendo comitati, gruppi di lavoro, sezioni o altre articolazioni interne;
- d) ricevere ed esaminare in prima istanza le domande di adesione di nuovi associati;

- e) presentare annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso o l'eventuale bilancio da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il preventivo per l'anno di attività in corso;
- f) proporre all'Assemblea il programma annuale di attività;
- g) emanare ed aggiornare l'eventuale Codice Etico dell'Associazione;
- h) predisporre ed emanare eventuali Regolamenti, linee guida, carte dei principi e/o delle attività, per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali, che sono immediatamente esecutivi ma che devono essere sottoposti alla ratifica della prima assemblea ordinaria utile;
- i) nominare, precisandone funzioni, componenti e responsabili, appositi gruppi di lavoro o commissioni consultive o di studio, cui delegare l'approfondimento di problemi specifici, composte da associati e non associati aventi competenza tecnica nei vari rami di interesse dell'Associazione;
- j) stabilire le quote annuali dovute dagli associati e il termine ultimo per il loro versamento;
- k) decidere l'importo di corrispettivi specifici supplementari per determinati servizi o attività fornite agli associati;
- l) instaurare rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni in base alle indicazioni espresse dall'assemblea;
- m) deliberare sugli eventuali rimborsi spese delle cariche sociali o di altri associati;
- n) ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- o) deliberare sull'apertura/chiusura di eventuali sedi operative e/o amministrative diverse dalla sede principale;
- p) decidere sulle eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli associati e sulle eventuali misure disciplinari, nel caso non sia stato costituito il Collegio dei Garanti.

27.3. Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi, nominare tra di loro o tra gli associati ruoli organizzative quali direttore/i generale/i, coordinatore/i, ecc.

27.4 Il Consiglio Direttivo riferisce all'Assemblea in merito a tutta l'attività compiuta.

Art. 28. Composizione del Consiglio Direttivo

28.1. il Consiglio Direttivo è eletto dall'assemblea degli associate, è composto da almeno tre persone e dura in carica quanto il Presidente. In caso di dimissioni, esclusione, revoca o decesso del Presidente l'assemblea è quindi chiamata a eleggere nuovamente l'intero consiglio direttivo che nel frattempo resta in carica per l'espletamento delle mansioni ordinarie. Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a diramare la convocazione dell'assemblea indicando nuove elezioni entro quindici giorni.

28.2. I componenti del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

28.3. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più componenti del consiglio Direttivo, escluso il Presidente, l'assemblea viene chiamata a provvedere alla surroga, nominando un nuovo componente che durerà in carica quanto il consiglio direttivo, o a ridurre il numero dei componenti del consiglio stesso.

28.4. La carica di consigliere è incompatibile con quella di revisore dei conti e con quella di componente del collegio dei garanti.

Art. 29. Convocazione e funzionamento del consiglio Direttivo

29.1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare e comunque, di norma ed in media, 1 volta al mese. o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

29.4. Le riunioni sono valide quando interviene la maggioranza dei consiglieri.

29.5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

29.5. La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza dal vice-

Presidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per iscrizione all'Associazione. Le funzioni di segretario sono svolte da persona designata da chi presiede la riunione.

29.6. Delle deliberazioni assunte sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Art. 30. Il Presidente

30.1. Il Presidente è eletto dall'assemblea, dura in carica tre anni e comunque fino alla successiva assemblea ordinaria annuale che procede al rinnovo delle cariche associative .

30.2. Il Presidente:

- a) è il legale rappresentante dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio;
- b) ha l'uso della firma associativa e sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- c) ha la responsabilità politica di portavoce della volontà e degli indirizzi espressi dall'Assemblea;
- d) determina i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'Associazione e gli associati;
- e) ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'Associazione e gli potranno essere conferiti altresì eventuali poteri, anche di straordinaria amministrazione, che l'assemblea ritenga di delegargli, nei limiti della legge e del presente statuto;
- f) adempie agli incarichi conferitogli dall'assemblea degli associati;
- g) convoca e presiede l'assemblea degli associati e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie;
- h) relaziona agli associati durante l'assemblea;
- i) riferisce al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta;
- j) può eseguire incassi, pagamenti, accettare donazioni di qualsiasi natura e tipo da parte di terzi rilasciandone relative quietanze liberatorie;
- k) ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio;
- l) può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o associati con procura generale o speciale;
- m) propone, sentito il Consiglio direttivo, l'eventuale esclusione degli associati, sottoponendola all'Assemblea per la delibera.
- n) in associazione con il tesoriere, firma le autorizzazioni di spesa e di erogazioni.

30.3. In caso di assenza o impedimento tutte le mansioni del Presidente sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

30.4. In casi di oggettiva necessità e/o urgenza il Presidente può adottare tutti i provvedimenti che ritenga opportuni, ancorché ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo sottoponendoli alla successiva ratifica da parte di quest'ultimo nella prima adunanza utile. Qualora il Consiglio Direttivo o, in ultima istanza, l'assemblea, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

30.5. La carica di Presidente è incompatibile con quella di Vice-Presidente e di tesoriere mentre è compatibile con con ruoli organizzativi quali direttore generale, coordinatore, ecc.

Art. 31. il Vice Presidente

31.1. Il Vice Presidente è eletto dall'assemblea e dura in carica quanto il Presidente.

31.2. In caso di temporanea assenza o temporaneo impedimento del Presidente nell'esercizio delle proprie funzioni, il vice Presidente lo sostituisce in toto in ogni sua attribuzione, convocando quindi il Consiglio Direttivo e rappresentando l'Associazione nei confronti degli associati, dei terzi e di tutti gli uffici pubblici.

31.3. Al Vice Presidente possono essere demandate dal Presidente e/o dal Consiglio Direttivo particolari compiti o funzioni.

31.4. Il Vice Presidente riferisce al Presidente e al Consiglio Direttivo in merito all'Attività compiuta.

31.5. La carica di Vice-Presidente è incompatibile con quelle di Presidente mentre è compatibile con quella di tesoriere o con ruoli organizzativi quali direttore generale, coordinatore, ecc.

Art. 32. Il Tesoriere

32.1. Il Tesoriere è eletto dall'assemblea e dura in carica quanto il Presidente.

32.2. Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei rendiconto economico e finanziario consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

32.3. Stanti i compiti affidati, al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

32.4. Il Tesoriere riferisce al Presidente e al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

32.5. La carica di Tesoriere è incompatibile con quelle di Presidente mentre è compatibile con quella di vice-Presidente e con ruoli organizzativi quali direttore generale, coordinatore, ecc.

Organi di controllo e garanzia.

Art. 33. Collegio dei revisori dei conti

33.1. Il collegio dei Revisori dei conti ha il compito di controllare tutta l'attività amministrativa e finanziaria dell'associazione, nonché di verificare l'attuazione delle delibere del consiglio direttivo. Relaziona al consiglio direttivo e all'assemblea.

33.2. È composto da tre persone nominata/e dall'Assemblea degli associati.

33.3. Si riunisce ordinariamente almeno tre volte l'anno (in media ogni quattro mesi) e straordinariamente ogni qual volta ne faccia richiesta motivata uno dei suoi membri o il consiglio direttivo.

33.4. La carica di componente il collegio dei garanti è incompatibile con quella di consigliere e con quella revisore dei conti.

Art. 34. Collegio dei Garanti

34.1. Il Collegio dei Garanti costituisce l'organo interno di garanzia e di amichevole composizione per giudicare su eventuali ricorsi o intervenire nel caso di liti all'interno dell'Associazione.

34.2. Il Collegio dei Garanti è responsabile del rispetto del regolamento dell'assemblea, applica le sanzioni per le relative violazioni e in generale svolge funzioni di arbitrato tra le varie componenti dell'Associazione.

Spetta in particolare al Collegio dei Garanti:

- a) decidere in merito ai provvedimenti disciplinari posti in essere dal Consiglio Direttivo, con particolare riferimento alla mancata ammissione del socio, o all'espulsione di esso;
- b) arbitrare in merito alle vertenze sorte nell'ambito dell'Associazione e che interessino uno o più associate;
- c) dirimere vertenze e questioni sollevate da uno o più associati riguardanti la corretta interpretazione dello Statuto e dei suoi principi;
- d) controllare il corretto funzionamento dell'Associazione, nonché il rispetto, da parte delle cariche elette, delle norme statutarie. Per perseguire questo fine, il Collegio dei Garanti può chiedere informazioni riguardanti il loro operato agli altri organi dell'Associazione o agli associati eletti o

delegati a compiere particolari funzioni per l'Associazione singolarmente. Il Collegio dei Garanti risponde di fronte all'assemblea degli associati di tutti i suoi atti.

34.3. È composto da tre persone o comunque da un numero dispari di componenti diverso da uno ed è rieleggibile.

34.4. La carica di garante è incompatibile con quella di consigliere e con quella di revisore dei conti.

Esercizio associativo, rendiconto economico/finanziario e Patrimonio

Art. 35. Esercizio Associativo

35.1. L'esercizio associativo va dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno.

Art. 36. Rendiconto e preventivo

36.1. Il consiglio Direttivo deve predisporre e depositare presso la sede dell'Associazione il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso e il preventivo per l'anno in corso, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio associativo. Tali documenti possono essere consultati da ogni associato.

36.2. L'assemblea di approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.

36.3. Al fine di assicurare la massima trasparenza contabile/amministrativa deve essere adottato un regolamento di contabilità approvato con le modalità previste dal presente statuto.

Art. 37. Risorse economiche e finanziarie

37.1. L'Associazione trae le risorse economiche per il conseguimento dei propri scopi, per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- a) quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal Consiglio Direttivo entro i limiti minimi e massimi fissati dall'assemblea;
- b) contributi di simpatizzanti e sostenitori e di enti privati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, nessuno escluso, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi, attività o progetti;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali, nessuno escluso;
- e) donazioni, lasciti testamentari, eredità e legati, devoluzioni di altre associazioni;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) eventuali corrispettivi specifici derivanti da attività associative;
- h) proventi delle cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- i) erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- j) entrate derivanti da iniziative finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- k) rimborsi derivanti da convenzioni;
- l) proventi derivanti da occasionali raccolte pubbliche di fondi;
- m) ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'associazionismo.

37.2. Gli associati possono, per particolari esigenze dell'Associazione e su richiesta del Consiglio Direttivo e/o del Presidente, finanziare l'Associazione senza alcuna remunerazione del capitale.

37.3. L'Associazione è tenuta, per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente, alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di isti-

tuzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e di terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

37.4. La quota associativa è personale, non è rivalutabile, non è rimborsabile ed è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

37.5. Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.

37.6. Per la partecipazione ad attività, iniziative, corsi, manifestazioni ecc. organizzate, gestite o comunque promosse dall'Associazione potrà essere richiesta un corrispettivo specifico per la frequenza.

37.7. Per agevolare la partecipazione degli associati i corrispettivi di frequenza, su delibera del Consiglio Direttivo, possono essere divisi in più rate, secondo la possibilità economica degli associati stessi.

Art. 38. Patrimonio sociale

38.1. Il patrimonio sociale è indivisibile e può essere costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- c) contributi, erogazioni donazioni, lasciti diversi o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali che costituiscono il fondo di riserva.

38.2. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

38.3. Anche nel corso della vita dell'Associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

Norme finali.

Art. 39. Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

39.1. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria come disposto dal presente statuto.

39.2. In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dell'Associazione dovrà essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

39.3. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli associati.

Art. 40. Rinvio

40.1. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, nonché alle norme del Codice Civile.